



REGOLAMENTO del FONDO AD ASTRA

1. Nome del Fondo

È costituito, nell'ambito della Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus (in seguito semplicemente "**Fondazione**") e facente parte di questa, un Fondo con diritto di indirizzo denominato:

FONDO AD ASTRA

(d'ora innanzi per brevità semplicemente "**Fondo**").

2. Finalità

2.1 Il Fondo è costituito in data 02.12.2019 dalla Fondazione con dotazione iniziale di Euro 1.750,00. La prima dotazione non viene capitalizzata ed è interamente disponibile per il sostegno a progetti secondo le finalità indicate al punto 2.2.

2.2 Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di inclusione, formazione e lavoro a favore di giovani in condizioni di fragilità personale, sociale ed economica, con particolare riguardo ai NEET (*not in employment education or training*), ovvero ragazzi che non studiano e non lavorano. Iniziative e progetti promossi da organizzazioni presenti nel territorio di riferimento della Fondazione di Comunità di Milano.

2.3 Finalità del Fondo è altresì quella di promuovere la cultura del dono e della solidarietà all'interno delle Comunità, coinvolgendo privati cittadini, enti e aziende in progetti di utilità sociale.

2.4 Le finalità concretamente perseguite dal Fondo devono essere in ogni caso compatibili con la natura e con lo scopo della Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3. Donazioni

3.1 Qualunque persona sia fisica che giuridica e qualunque ente con o senza personalità giuridica, che condivida le finalità del Fondo, può effettuare donazioni alla Fondazione, destinandole al Fondo (le "**Donazioni**"). Il 10% delle Donazioni sarà destinato a costituire una quota a patrimonio al fine di garantire la sostenibilità di lungo periodo del Fondo, mentre la parte restante andrà ad incrementare le disponibilità correnti.



3.2 Resta, tuttavia, impregiudicato il diritto della Fondazione a rifiutare singole Donazioni.

3.3 Tutte le attribuzioni e gli impegni a favore del Fondo saranno irrevocabili una volta accettati dalla Fondazione.

3.4 È intenzione della Fondazione incrementare il Fondo negli anni a venire.

4. Distribuzione

4.1 Le quote della sezione corrente, nonché le rendite annue provenienti dalla sezione patrimoniale del Fondo, dovranno essere destinate a iniziative aventi le finalità di cui al precedente articolo 2 e, in ogni caso, dovranno essere conformi allo Statuto della Fondazione.

4.2 L'assegnazione dei relativi importi sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione o da organo da esso delegato, in coerenza con le finalità del Fondo.

4.3 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione o organo da esso delegato, stabilisce le modalità di individuazione e selezione dei progetti da finanziare, nonché l'eventuale emissione di bandi.

L'erogazione potrà avvenire in qualsiasi momento, anche più volte nel corso dell'anno, nei limiti delle somme disponibili costituite dalla sezione corrente e dalle rendite maturate. All'atto dell'erogazione la Fondazione sarà tenuta a fare esplicita menzione della provenienza delle risorse dal Fondo.

Inoltre, l'ente beneficiario delle erogazioni si dovrà impegnare a presentare una rendicontazione del progetto per un ammontare di costo pari ad almeno al contributo riconosciuto, nonché una relazione qualitativa.

La Fondazione renderà annualmente noto ai donatori l'ammontare delle somme raccolte, la complessiva consistenza del Fondo, gli utilizzi e le movimentazioni dello stesso, oltre a garantire un diritto di informazione piena su quanto finanziato dal Fondo.

5. Costi del Fondo

5.1 Non sono previsti costi di gestione del Fondo. I costi sostenuti dalla Fondazione per l'accettazione e l'acquisizione di beni donati alla stessa per il Fondo nonché per attività straordinarie ad esso collegate, potranno essere invece imputati al Fondo stesso.

6. Investimenti

6.1 L'amministrazione del capitale del patrimonio del Fondo è effettuata dalla Fondazione nell'ambito della gestione generale del proprio patrimonio. A chiusura di ciascun esercizio (31 dicembre) e a partire dall'anno fiscale successivo, la Fondazione, al netto dei costi bancari e delle imposte relative agli investimenti, attribuirà al Fondo la quota parte dell'incremento maturato nell'anno, comunicando ai donatori l'entità dell'importo entro e non oltre 60 giorni dell'approvazione del bilancio.

7. Durata

7.1 Qualora lo scopo del Fondo dovesse esaurirsi o diventare impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione dovrà individuare un'altra finalità di solidarietà che sia compatibile con il suo Statuto e che sia il più possibile vicina, secondo un giudizio insindacabile e di buona fede del Consiglio di Amministrazione, alle originali attività del Fondo.

7.2 In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per una qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione dovrà devolvere il valore patrimoniale del Fondo secondo quanto previsto nello Statuto della Fondazione.

8. Statuizioni amministrative

8.1 Le regole di funzionamento del Fondo qui stabilite potranno essere modificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

8.2 La Fondazione si impegna ad utilizzare le somme ricevute in conformità alla propria natura (attualmente di Onlus ed in futuro di ETS) ed al proprio Scopo, attualmente nei limiti delle disposizioni dell'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 ed, in un prossimo futuro, dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di destinarle secondo le finalità determinate all'art.2 del presente Regolamento.

8.3 La Fondazione è iscritta all'anagrafe Onlus e pertanto le eredità e i legati, le donazioni e le erogazioni liberali ad esse dirette sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni. Per quanto riguarda i lasciti ereditari, devoluzioni testamentarie legati ed ogni altra dazione di natura accessoria, saranno applicabili le relative disposizioni rispettivamente previste dalla legge ordinaria agli articoli 456 e ss, 587 e 649 ss del codice civile.



Fondazione di Comunità
MILANO
CITTÀ, SUD OVEST, SUD EST, MARTESANA

Per quanto riguarda le erogazioni liberali ai sensi dell'art 83, commi 1 e 2 e dell'art.104, comma 1 d.lgs.117/2017 ai fini delle imposte sui redditi le erogazioni liberali dirette alla Fondazione (ivi comprese quelle destinate al Fondo) sono – allo stato attuale - detraibili per le persone fisiche nella misura del 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro o deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, lì 02 Dicembre 2019

Per la **Fondazione di Comunità Milano Città Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana**

Giovanni Azzone

Giovanni Azzone



Fondazione di Comunità
MILANO
CITTÀ, SUD OVEST, SUD EST, MARTESANA